

Edizione di venerdì 29 Gennaio 2021

CASI OPERATIVI

L'acquisto di generi alimentari per i dipendenti è detraibile ai fini Iva?
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Superbonus: intervento su un edificio con due unità distinte dello stesso proprietario
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta beni strumentali: sì all'utilizzo successivo delle quote residue per incapienza
di **Debora Reverberi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Modifiche sostanziali agli oneri documentali in tema di transfer price
di **Fabio Landuzzi**

DICHIARAZIONI

Cumulo giuridico per l'intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni
di **Lucia Recchioni**

CASI OPERATIVI

L'acquisto di generi alimentari per i dipendenti è detraibile ai fini Iva?

di **EVOLUTION**

OneDay Master

FATTURAZIONE E DETRAZIONE IVA NAZIONALE

Scopri le sedi in programmazione >

A causa dell'emergenza Covid-19 nella nostra azienda abbiamo dovuto interrompere la fornitura del servizio di mensa a favore dei dipendenti, e lo abbiamo sostituito con l'offerta di cesti preconfezionati che consegniamo loro e che vengono consumati nelle rispettive postazioni lavorative. Cambia qualcosa per il regime di detrazione dell'Iva?

Per rispondere alla domanda è necessario in primo luogo qualificare l'operazione, e capire preliminarmente se si è in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi (ad esempio ristorazione e catering), non esiste una specifica norma di indetraibilità, e quindi non è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva assolta solo qualora le stesse si configurino come spese di rappresentanza, oppure in mancanza di inerzia, ad esempio perché sostenute in ambito extralavorativo.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Superbonus: intervento su un edificio con due unità distinte dello stesso proprietario

di Sergio Pellegrino



DIGITAL Master di specializzazione
IL SUPERBONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE
[Scopri di più >](#)

Sono addirittura **6 le risposte a istanze di interpello** in materia di **superbonus** pubblicate nella giornata di ieri sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

La più interessante è la [n. 63](#), nella quale viene esaminato il caso del **proprietario di un edificio bifamiliare sviluppato su due piani e composto da due unità immobiliari residenziali A/3 funzionalmente indipendenti e dotate di accessi autonomi dall'esterno**.

L'istante intende effettuare su entrambe le unità interventi di **miglioramento sismico** e di **efficientamento energetico**, consistenti questi ultimi nella realizzazione di un **cappotto**, nella **sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale**, nella **sostituzione degli infissi** e nell'installazione di un **impianto fotovoltaico con accumulo**.

Al termine dei lavori le unità verranno accorpate in un'unica unità immobiliare.

Dalla lettura della risposta emerge come l'Agenzia inquadri le unità immobiliari su cui è pianificata la realizzazione degli interventi come **"unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno"**, secondo la definizione di cui al **primo comma dell'articolo 119** del decreto **Rilancio**: conseguentemente gli **interventi di efficientamento energetico** programmati potranno fruire dell'agevolazione, dovendosi determinare il **limite di spesa sulla base delle due unità immobiliari censite in catasto all'inizio dei lavori e non su quella unica risultante alla fine degli interventi**.

Venendo invece agli **interventi di miglioramento sismico**, l'Agenzia osserva come **manchi** nell'ambito del **quarto comma dell'articolo 119**, che potenzia al 110% i lavori antisismici, **una** **previsione analoga a quella contenuta nel primo comma**.

Partendo dalla considerazione che gli **interventi antisismici**, essendo finalizzati alla messa in sicurezza statica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, devono essere **realizzati sulle parti strutturali dell'intero edificio**, nel caso in cui questo sia **composto da più unità immobiliari distintamente accatastate**, i lavori **devono essere effettuati sulle parti comuni alle stesse unità immobiliari**.

Tenendo conto del fatto che **l'edificio oggetto dell'istanza è composto da due unità immobiliari distintamente accatastate di un unico proprietario**, l'Agenzia arriva alla conclusione che **gli interventi di miglioramento sismico non potranno beneficiare del superbonus**, non essendo costituito l'edificio in condominio secondo la disciplina civilistica.

L'istante, secondo l'interpretazione proposta, si dovrà **“accontentare” del sismabonus di cui al comma 1-quinquies dell'[articolo 16 del D.L. 63/2013](#)**: *sismabonus* e *ecobonus* “non potenziati” agevolano, infatti, anche gli interventi che riguardano le parti comuni in senso oggettivo riferibili a più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se il proprietario è unico e manca quindi il condominio “soggettivo”.

Nella sua risposta, però, **l'Agenzia sembra non aver tenuto conto della modifica apportata dalla legge di bilancio 2021 alla lettera a) del [comma 9 dell'articolo 119](#)**, che si è concretizzata nell’“equiparazione” ai condomini degli edifici costituiti da un massimo di quattro unità immobiliari distintamente accatastate di proprietà di un'unica persona fisica o di più comproprietari (sebbene ne abbia, invece, tenuto conto nella [risposta n. 58](#) che abbiamo commentato nell'[edizione di ieri](#) di Euroconference News).

Alla luce della novella normativa, dunque, **vi è da ritenere che l'intervento di miglioramento sismico prospettato nell'istanza di interpello sia anch'esso agevolabile ai fini del superbonus**: trattandosi di un intervento su parti comuni, realizzato su un edificio costituito da due unità immobiliari distintamente accatastate di proprietà di una persona fisica, **la fattispecie rientra, infatti, nell'ambito della previsione della lettera a) del [comma 9 dell'articolo 119](#), così come riformata dalla legge di bilancio 2021**.

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta beni strumentali: sì all'utilizzo successivo delle quote residue per incapienza

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In occasione di Telefisco 2021 l'Agenzia delle entrate ha chiarito, in risposta ad uno specifico quesito, **la sorte delle quote annuali di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali non compensate, in tutto o in parte, nell'anno di competenza per incapienza dei debiti fiscali e contributivi.**

L'[articolo 1, comma 1059, L. 178/2020](#) (c. d. Legge di Bilancio 2021) disciplina le modalità di fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, prevedendone **l'utilizzo esclusivo in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#):

- per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, ex [articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020](#), in **3 quote annuali costanti** (eventualmente in unica soluzione per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro in relazione ad investimenti effettuati fino al 31.12.2021) **a decorrere dall'anno di entrata in funzione**;
- per investimenti in beni materiali 4.0 dell'[allegato A](#) annesso alla L. 232/2016, ex [articolo 1, comma 1056 e 1057, L. 178/2020](#), in **3 quote annuali costanti a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione, con facoltà di fruizione anticipata del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione** nella misura ridotta prevista per beni ordinari;
- per investimenti in beni immateriali 4.0 dell'[Allegato B](#) annesso alla L. 232/2016, ex [articolo 1, comma 1058, L. 178/2020](#), in **3 quote annuali costanti a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione**.

Il meccanismo di fruizione del credito d'imposta **in n quote costanti annuali è dunque in continuità con la previgente disciplina** dell'[articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) in relazione alla quale la questione circa la sorte di eventuali quote o frazioni di esse non compensate nell'anno di competenza era già ampiamente emersa e restava **pendente**.

Il caso prospettato nel quesito sottoposto dall'Agenzia delle entrate è il seguente:

Credito per investimenti in beni strumentali = euro 900

Quote annuali = 300 euro cadauna

Periodo di fruizione = 2021/2023

Quota compensata nel 2021 = 250 euro

Quota compensabile nel 2022 = 300 euro (quota annuale 2022) + 50 euro (quota residua 2021)

Quota compensabile nel 2023= 300 euro.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato l'impostazione sopra descritta, con **compensazione nel 2022, in aggiunta alla quota ordinaria di credito spettante nell'anno, della quota residua 2021 inutilizzata nell'anno per incipienza di debiti erariali e contributivi.**

La quota annuale pari a 1/3 del credito d'imposta maturato costituisce infatti **il limite massimo di fruibilità del credito; pertanto l'ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi** secondo le ordinarie modalità di fruizione del credito.

L'interpretazione dell'Agenzia delle entrate è coerente con la posizione precedentemente assunta in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex [articolo 18 D.L. 91/2014](#) (c.d. **Decreto Competitività**), che prevedeva una modalità di fruizione analoga all'attuale agevolazione del Piano Transizione 4.0 con ripartizione del credito in 3 quote annuali.

La [circolare AdE 5/E/2015](#) recitava infatti: *“Nel caso in cui, per motivi di incipienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta”.*

Questo importante chiarimento traduce **l'accelerazione del periodo di fruizione del credito d'imposta dai previgenti 5 anni a 3 anni** disposto dalla Legge di Bilancio 2021 in un **vantaggio generalizzato per tutti i soggetti**.

Si rammenta che **la prima quota annuale di entrambi i crediti d'imposta Transizione 4.0**

- investimenti in beni strumentali ex [articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020);
- investimenti in beni strumentali ex [articolo 1, commi 1051–1063 e 1065, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021)

è attualmente compensabile, al sussistere delle condizioni di Legge, grazie alla pubblicazione della [risoluzione AdE 3/E/2021](#) che ha istituito i seguenti codici tributo:

Codici tributo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019

Tipologia di bene	Codice tributo	Anno di riferimento	Quote annuali di compensazione
Beni materiali ordinari (articolo 1, comma 188, L. 160/2019)	6932	Anno di entrata in funzione	5
Beni materiali 4.0 (Allegato A alla L. 232/2016 e articolo 1, comma 189, L. 160/2019)	6933	Anno di interconnessione	5
Beni immateriali 4.0 (Allegato B alla L. 232/2016 e articolo 1, comma 190, L. 160/2019)	6934	Anno di interconnessione	3

Codici tributo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020

Tipologia di bene	Codice tributo	Anno di riferimento	Quote annuali di compensazione
Beni materiali ordinari (articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020)	6935	Anno di entrata in funzione	3 Ridotte a 1*

**nel caso di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021*

Tipologia di bene	Codice tributo	Anno di riferimento	Quote annuali di compensazione
Beni materiali 4.0 (Allegato A alla L. 232/2016 e articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020)	6936	Anno di interconnessione	3
Beni immateriali 4.0 (Allegato B alla L. 232/2016 e articolo 1, comma 1058, L. 178/2020)	6937	Anno di interconnessione	3

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Modifiche sostanziali agli oneri documentali in tema di transfer price

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI TRANSFER PRICING, STABILE ORGANIZZAZIONE ED ESTEROVESTIZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **Provvedimento direttoriale** dell'Agenzia delle Entrate del **23.11.2020** introduce **modifiche sostanziali**, sia nei **contenuti** che nelle **modalità** di predisposizione, alla **documentazione** che i soggetti residenti o stabiliti in Italia devono predisporre per poter accedere al **beneficio premiale** della **non applicazione delle sanzioni** amministrative in caso di contestazioni in materia **di prezzi di trasferimento** ai sensi dell'[articolo 1, comma 6](#), e dell'[articolo 2, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997](#).

Molto si potrebbe discutere circa la “tempestività” dell’intervento di cui si tratta, il quale viene sì motivato in forza di quanto previsto nel [D.M. 14.05.2018](#) ma:

- da una parte, produce un **appesantimento** tutt’altro che marginale **del set documentale** previsto per accedere al beneficio della *penalty protection* in un periodo, come noto, caratterizzato da una **generalizzata situazione di crisi** e con le funzioni amministrative delle imprese sottoposte già a significative tensioni;
- dall’altra parte, **entra in vigore** a partire dal periodo d’imposta in corso alla data della sua pubblicazione, per cui con effetto dalla **documentazione relativa all’anno 2020** (per i soggetti “solari”) e quindi senza un periodo di preventivo adattamento (come si avrebbe avuto ove ne fosse stata disposta l’applicazione dal periodo successivo, ossia dall’anno 2021) e per di più con riguardo ad una annualità (il **2020**) in cui le analisi in tema di prezzi di trasferimento presentano **un livello di complessità straordinariamente elevato** per via dell’impatto eccezionale della crisi indotta dalla **pandemia da Covid-19**, come testimoniato anche dalle **recenti pubblicazioni dell’Ocse**.

Ciò premesso, vediamo di scorrere le **principali novità** recate dal Provvedimento:

- sotto il **profilo soggettivo**, viene meno la distinzione tra “società holding”, “sub-holding” e “impresa controllata” con il sostanziale effetto che ora **per tutti i soggetti** il set

documentale dovrà essere formato dal **Masterfile** e dalla **Documentazione nazionale** (mentre nel precedente set, solo le holding e sub-holding erano tenute a dotarsi del **Masterfile**);

- sempre sotto il **profilo soggettivo, cambia la definizione di “piccole e medie imprese”** che possono accedere alle semplificazioni di cui al cap. 4 del **Provvedimento**; ora, sono infatti **esclusi** da tale categoria i **soggetti che controllano o sono controllati da un soggetto che non è qualificabile come “piccola e media impresa”** (che, ricordiamo, si qualifica per **ricavi o volume d'affari non superiori a 50 milioni di euro per il periodo a cui si riferisce la documentazione**);
- per quanto concerne il contenuto della **Documentazione nazionale**, oltre alla presenza di un diverso dettaglio di dati ed informazioni, si aggiunge un paragrafo (par. 3) dedicato alle **“Informazioni finanziarie”**; fra queste spicca in modo particolare la richiesta (punto 3.2) dei **“prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio (...)"**;
- circa il **Masterfile**, vengono richieste **informazioni ulteriori** fra le quali emergono: (i) l'illustrazione della **catena del valore**, per favorire l'identificazione dei **fattori di generazione dei profitti** del gruppo; (ii) un **focus sui beni immateriali** e sulle attività di **ricerca e sviluppo** nel gruppo e la sua disciplina; (iii) un focus sulle **attività finanziarie del gruppo**, con riferimento alle modalità di finanziamento, ad imprese che svolgono funzioni di finanziamento concentrate, ecc.; (iv) l'elenco e la sintesi degli **accordi preventivi** (APA e **ruling preventivi transfrontalieri sui prezzi di trasferimento**) sottoscritti con amministrazioni fiscali dei Paesi in cui il gruppo opera, con oggettive difficoltà, non di rado, circa la loro **accessibilità** anche per ragioni di riservatezza talora imposte dalle disposizioni di altri Stati;
- un **focus** particolare viene posto poi ai **servizi a basso valore aggiunto** ([articolo 7 D.M. 14.05.2018](#)) per i quali è richiesta la **predisposizione di un'apposita documentazione** che è costituita da: – descrizione dei servizi, indicazione dei beneficiari e delle ragioni della loro prestazione; – copia dei contratti; – valorizzazione delle operazioni con dettaglio dell'aggregato dei costi, del margine di profitto, ecc.; – esplicitazione dei calcoli anche tramite fogli di lavoro.

Non ultimo, il Provvedimento prevede che il **set documentale** debba essere **firmato dal legale rappresentante** (o da un suo delegato) mediante **firma elettronica con marca temporale**, da apporre **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi** del periodo d'imposta di riferimento della documentazione stessa.

DICHIARAZIONI

Cumulo giuridico per l'intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

I PRINCIPI DI PROCEDURA CIVILE NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'ordinanza n. 1892, depositata ieri, 28 gennaio, la **Corte di Cassazione** è tornata a smentire l'orientamento dell'Agenzia delle entrate, ribadendo che, in caso di **tardivo invio di plurimi files** contenenti distinte dichiarazioni, trova applicazione il **cumulo giuridico** previsto dalle più favorevoli **disposizioni tributarie** ([articolo 12 D.Lgs. 472/1997](#)) in luogo di quello, meno vantaggioso, previsto per la **generalità delle sanzioni amministrative** ([articolo 8 L. 689/1981](#)).

Il caso riguarda un **professionista** che aveva **inviato tardivamente diversi files** contenenti **distinte dichiarazioni fiscali** per gli anni 2004 e 2005 ed al quale venivano irrogate **sanzioni ai sensi dell'articolo 7 bis D.Lgs. 241/1997** (sanzione amministrativa **da 516 a 5.164 euro**).

Nel **quantificare** le sanzioni, tuttavia, l'**Amministrazione finanziaria** riteneva non applicabile l'[articolo 12 D.Lgs. 472/1997](#), che disciplina il cumulo giuridico **in ambito tributario**, ma l'[articolo 8 L. 689/1981](#), che determina le **sanzioni amministrative** applicabili in caso di più violazioni commesse con un'unica azione od omissione.

Ad avviso dell'**Amministrazione finanziaria**, infatti, la violazione contestata all'intermediario non poteva essere qualificata **né una violazione formale né sostanziale**, trattandosi di un **soggetto diverso dal contribuente e non direttamente collegato all'adempimento dell'obbligo di versamento delle imposte**.

Invero, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare 52/E/2007](#) ha espresso un orientamento che è rimasto immutato negli anni, in forza del quale la **tardiva trasmissione della dichiarazione** da parte dell'intermediario **non è suscettibile di essere classificata quale violazione formale o sostanziale**; è stata quindi ritenuta **non applicabile la disciplina del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 D.Lgs. 472/1997**, bensì quella di cui all'[articolo 8 L. 689/1981](#) (unica sanzione pari a quella prevista per la violazione più grave **aumentata sino al triplo**).

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, quindi, nei casi in cui vengano inviati **in tempi diversi più files, contenenti ciascuno più dichiarazioni**, si devono applicare **tante sanzioni quanti sono i files**, ciascuna delle quali deve essere calcolata tenendo conto del **cumulo giuridico di cui all'articolo 8 L. 689/1981** delle sanzioni riferibili alle dichiarazioni.

Queste conclusioni tuttavia, **non sono state accolte dalla prevalente giurisprudenza**, la quale, dopo una prima **pronuncia di segno contrario (Cassazione, n. 23123/2013)**, ha **sempre ritenuto applicabili le disposizioni di cui all'articolo 12 D.Lgs. 472/1997**, con applicazione della **sanzione per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio**.

La sanzione, quindi, **indipendentemente dal numero di dichiarazioni trasmesse tardivamente**, sarebbe pari, nel suo importo minimo, a **645 euro** (ovvero 516 euro, aumentata di un quarto).

La Corte di Cassazione, pertanto, con **l'ordinanza in esame**, è tornata a **ribadire** che *“in caso di plurimi files di trasmissione telematica tardiva della dichiarazione da parte dell'intermediario non trova applicazione il cumulo materiale, bensì quello giuridico ex articolo 12 D.Lgs. 472/1997, in forza del principio del favor rei (Cassazione, n. 4458/2017)”*.

Si ricorda, ad ogni buon conto, che il **cumulo giuridico non può essere applicato autonomamente dal contribuente in occasione del ravvedimento operoso**: in questo caso, quindi, la sanzione deve essere determinata tenendo conto del **numero delle dichiarazioni trasmesse tardivamente**.